

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

Fr.Mi. è stato amministratore di sostegno dei fratelli Ma.Fr. e Ma.Au. che, con atti di donazioni del 28 ottobre 2020, a rogito del notaio Pu.Ca., e del 3 dicembre 2020, a rogito del notaio Ri.Ar., gli hanno donato la nuda proprietà di tutti i loro beni immobili (sei terreni e otto fabbricati), riservandosene l'usufrutto. Le sorelle Br. e il notaio Ri.Ar. hanno impugnato gli atti con separati giudizi poi riuniti.

Il Tribunale di Taranto ha dichiarato la nullità delle donazioni.

Fr.Mi. ha proposto appello che la Corte d'Appello di Lecce in totale riforma della sentenza impugnata ha accolto respingendo le domande di nullità dei suddetti atti di donazione, sul rilievo che l'art 779 cod. civ., è una delle norme che regolano l'interdizione applicabili "in quanto compatibili" alla amministrazione di sostegno; nel caso in esame, l'amministrazione di sostegno disposta in favore dei germani Ma. era del tipo meramente "assistenziale", cosicché doveva ritenersi non applicabile il divieto di donazione tra i beneficiari della misura di sostegno ed il loro amministratore, dovendo le reali ragioni degli atti di liberalità essere rinvenute nella gratitudine che gli assistiti nutrivano per esso, che si era anche in precedenza curato delle loro precarie condizioni di vita.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Br.An., Mo.Pa. quale erede di quale erede di Br.Li., Vitantonio Semeraro, quale erede di Br.Li., e Semeraro Angelo, quale erede di Br.Li., con due motivi.

Fr.Mi. ha resistito con controricorso, mentre Ri.Ar. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Le parti costituite hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 4 c.p.c. la violazione degli artt. 112,329,342 c.p.c. in ragione della acquiescenza alla parte di sentenza non impugnata e formazione del giudicato e per la errata interpretazione delle conclusioni rassegnate con l'atto di appello. I ricorrenti deducono che la Corte d'Appello ha omissis di rilevare che l'appellante aveva esclusivamente invocato il rigetto della domanda di nullità avanzata dal notaio Ri.Ar. in relazione al rogito a sua firma del 3 dicembre 2020 e prestato acquiescenza alla parte della sentenza non impugnata, che aveva dichiarato la nullità dell'atto di donazione rogato dal notaio Pu.Ca. che pertanto era, passata in giudicato.

I ricorrenti osservano che le conclusioni dell'atto di appello di Fr.Mi. erano le seguenti: "1) ritenere e/dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge e/o difetto di motivazione; 2) per l'effetto rigettare la domanda proposta dal notaio Ri.Ar. nei confronti del signor Fr.Mi. perché è inammissibile improcedibile e infondata in fatto e in diritto e non provata. 3) Per l'effetto condannare altresì le parti appellate alla restituzione in favore di Fr.Mi. delle somme che quest'ultimo dovesse aver versato in ossequio alla sentenza di primo grado. 4) Ordinare altresì al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione. 5) Con vittoria di spese etc."

I ricorrenti deducono che sul punto la Corte d'Appello rilevando che si trattava di due processi riuniti, uno proposto dal notaio Ri.Ar. per la dichiarazione della nullità dell'atto che aveva rogato nel quale erano intervenute le sorelle Br. e l'altro promosso dalle sorelle Br. per la declaratoria di nullità dell'atto rogato dal notaio Pu.Ca., aveva ritenuto che da tutto il contesto dell'atto di appello si evincesse la chiara volontà dell'appellante di chiedere la riforma dell'intera sentenza di primo grado e quindi anche il rigetto della domanda di nullità dell'atto Pu.Ca.

Con questo ragionamento, secondo i ricorrenti, la Corte di merito è incorsa in errore posto che, se è vero che nell'atto d'appello si invoca la riforma della sentenza di prime cure e l'accertamento della validità delle donazioni (circostanza equivoca atteso che i due atti notarili contengano più donazioni) è altrettanto certo che l'appellante ha esclusivamente invocato il rigetto della domanda di nullità avanzata dal notaio Ri.Ar., conclusioni ben specifiche che non potevano essere equivocate.

2.- Il motivo è inammissibile.

In primo luogo si osserva che non è in discussione il principio di diritto secondo il quale il giudice non è necessariamente vincolato alle espressioni letterale utilizzate ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda. La stessa parte ricorrente premette alle sue argomentazioni tale principio, e ciò nonostante focalizza la propria attenzione unicamente solo sulle conclusioni dell'atto di appello e non sul suo intero contesto.

Anche con specifico riferimento all'atto d'appello, questa Corte ha affermato che tanto nel regime previgente alla riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che in quello successivo la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo (Cass. n. 25751 del 2013; con specifico riferimento alla formulazione dell'art 342 c.p.c. successiva alla legge 134/012 v. n. Cass. 41438 del 23/12/2021).

Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo, per difetto di specificità, in violazione dell'art 366 n. 6 c.p.c., poiché la parte trascrive unicamente le conclusioni dell'atto di appello di Fr.Mi. e su queste fonda la propria censura, mentre non trascrive anche la parte in cui Fr.Mi. ha illustrato i motivi. Questo passaggio era tanto più necessario in quanto vi è stata una specifica valutazione da parte della Corte di merito sul fatto che dal complessivo contesto dell'atto di appello si evinceva la chiara volontà dell'appellante di chiedere la riforma dell'intera sentenza di primo grado, con riferimento anche alla domanda di nullità dell'atto rogato dal notaio Pu.Ca., proposta dalle sorelle Br..

3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. la violazione degli artt. 411 comma II e 779 c.c. I ricorrenti rilevano che l'art. 779 c.c. come correttamente aveva ritenuto il Tribunale, è una ipotesi di incapacità a ricevere del donatario e non di impedimento a donare. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia fatto malgoverno delle disposizioni normative evocate, non avendo considerato che: in entrambi gli atti di donazione, il Fr.Mi. non aveva reso edotti i due notai roganti dell'esistenza di una procedura di amministrazione di sostegno; tra la nomina ad amministratore di sostegno, avvenuta con provvedimento inaudita altera parte del 15 giugno 2010, e le donazioni erano intercorsi pochi mesi; il Giudice tutelare, con provvedimento del 29 dicembre 2011, non aveva approvato il rendiconto successivamente presentato dal Fr.Mi. e aveva revocato il mandato, rilevando che quest'ultimo non aveva salvaguardato gli interessi degli amministrati, i quali avevano tenuto un comportamento eccessivamente sprovveduto e sintomatico di prodigalità, tanto da ritenere più adeguata la misura dell'inabilitazione; evidenziano, inoltre, che l'amministrazione di sostegno, anche puramente di assistenza, è caratterizzata da una serie di regole poste a tutela del beneficiario, tra le quali l'art. 799 cod. civ., in base al quale è nulla la donazione a favore di chi sia stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo; e rappresentano che, nel caso di specie, tutte le donazioni erano state effettuate prima che venisse presentato il rendiconto da parte del Fr.Mi., rimasto, peraltro, non approvato.

4.- Il motivo è fondato.

Come correttamente evidenziano i ricorrenti, non si tratta qui di incapacità a donare da parte dei soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno, ma di incapacità a ricevere da parte dell'amministratore.

4.1.- Costituisce arresto consolidato nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità l'affermazione che la amministrazione di sostegno non priva, di per sé, il beneficiario della capacità di fare testamento o di donare

(Cass. n. 6079 del 04/03/2020; Cass. n. 12460 del 21/05/2018; Corte Cost. sentenza n. 114/2019). La capacità di agire del beneficiario è infatti limitata solo se e nella misura in cui il giudice tutelare espressamente lo preveda, estendendo al beneficiario ai sensi dell'art. 411 del codice civile effetti limitazioni e decadenze previsti per l'interdetto o l'inabilitato.

4.2.- Gli artt. 405,409 e 411 c.c. consentono infatti al giudice tutelare di conformare il libero esercizio delle facoltà del beneficiario e la correlata ampiezza dei poteri d'intervento dell'amministratore in base alle esigenze di protezione della persona e di gestione degli interessi patrimoniali emergenti da una

valutazione in concreto delle condizioni psico-fisiche dell'interessato, e forniscono un quadro di estrema duttilità dell'istituto, volto a superare l'alternativa secca tra capacità ed incapacità, cui era improntata la precedente disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione, in modo tale da salvaguardare le residue capacità del beneficiario, permettendo nel contempo di far fronte ad una molteplicità di situazioni tra loro profondamente diverse.

4.3.- Da ciò consegue che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla - nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ. Una tale interpretazione risponde del resto al principio personalista, affermato anzitutto dall'art. 2 Cost., che tutela la persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell'ambito dei rapporti in cui si sviluppa la sua personalità: rapporti che richiedono senz'altro il rispetto reciproco dei diritti, ma che si alimentano anche grazie a gesti di solidarietà (Corte Cost. sentenza n. 119 del 2015; Corte Cost. sentenza 114 del 2019).

5.- Tuttavia, nel caso di specie non viene in applicazione l'art. 774 c.c. (capacità di donare) bensì l'art. 779 c.c. il quale dispone che "è nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o pro tutore del donante se fatta prima che sia stato approvato il conto o si è estinta l'azione per il rendiconto medesimo".

5.1.- La norma presuppone che il soggetto già in tutela abbia al momento della donazione la capacità di disporre dei propri beni (ad es. il minore diventato maggiorenne o l'interdetto che abbia

recuperato la sua capacità a seguito di revoca della dichiarazione di interdizione), diversamente la donazione sarebbe nulla secondo le regole generali (art. 774 c.c.) per incapacità del donante e non vi sarebbe necessità di una norma speciale.

5.2.- Si tratta, allora, di specifica -e circoscritta nel tempo- incapacità a ricevere la donazione, se prima non sia approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. La norma è chiaramente diretta a salvaguardare la regolarità e trasparenza della procedura di rendiconto evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato il denaro prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione.

5.3.- Essa si applica, in virtù del disposto dell'articolo 411 c.c., anche alla amministrazione di sostegno, in quanto compatibile, in quanto cioè anche in quella specifica amministrazione di sostegno di cui si tratta si evidenzia la stessa esigenza di salvaguardare la regolarità e trasparenza della procedura di rendiconto.

5.4.- La valutazione di compatibilità delle norme che disciplinano l'interdizione con il regime della amministrazione di sostegno va fatta tenendo conto che l'amministrazione di sostegno non ha una disciplina legale predeterminata in tutti i suoi aspetti, ma è un "vestito su misura" e può, a seconda delle esigenze concrete del beneficiario, assumere caratteristiche diverse (Cass. n. 6079/2020). Pertanto, occorre guardare al decreto di apertura per verificare come essa si configuri nel caso concreto, quali sono i poteri e i compiti dell'amministratore e correlativamente quali limitazioni di capacità sono state previste (e se sono state previste) per il beneficiario; in altre parole se la misura, nel caso concreto, si avvicina, per uno o più aspetti, alla interdizione e se gli interessi da tutelare sono i medesimi. Pertanto, deve valutarsi se la finalità della norma di cui si valuta la compatibilità si debba realizzare anche in quella determinata amministrazione di

sostegno perché essa si connota, sotto lo specifico profilo che la norma è diretta a regolare, non diversamente dalla interdizione.

6.- Applicando queste considerazioni di carattere generale al caso di specie deve dirsi che, poiché l'art. 779 c.c. prevede una specifica incapacità a ricevere donazione per il tutore e il pro tutore che non abbiano ancora presentato il rendiconto (o se il rendiconto è sub iudice), la stessa incapacità -temporalmente delimitata- colpisce l'amministratore di sostegno qualora il giudice tutelare gli abbia imposto obbligo di rendiconto o comunque demandato la gestione del denaro dell'incapace.

7.- Deve infatti ricordarsi che per legge (art. 405 c.c. n. 6) l'amministratore di sostegno non è tenuto al rendiconto ma solo a riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

7.1.- L'obbligo di rendiconto è però una regola generale, non peculiare della sola interdizione, ma che si applica nei casi in cui un soggetto abbia la gestione dell'altrui denaro o degli altrui affari, anche in virtù di negozio tra persone capaci (si veda ad es. l'art. 1713 c.c.). Il tutore deve rendere il conto non per il fatto in sé che il suo pupillo è incapace, ma perché da questa incapacità deriva che egli ne debba gestire il patrimonio e gli affari. Allo stesso modo l'amministratore di sostegno deve rendere il conto non perché la misura sia più o meno incapacitante, ma in quanto il giudice tutelare, nel modellare la misura, gli abbia affidato dei compiti che lo richiedono. Sotto questo profilo, infatti, il ruolo dell'amministratore non è diverso da quello del tutore, trattandosi di un munus che deve essere esercitato con correttezza e trasparenza nell'interesse della persona protetta; e se di questa persona si amministrano i beni ed il denaro se ne deve rendere conto.

8.- Pertanto, se nell'ambito di una amministrazione di sostegno vi è obbligo di rendiconto, poiché la finalità dell' art 779 c.c. è -come sopra si diceva- quella di rendere trasparente questa procedura e di evitare l'ingresso, nel patrimonio del soggetto obbligato al rendiconto, di beni della persona amministrata prima che siano definite tutte le pendenze, la norma in questione è da ritenersi "compatibile" con la misura dell'amministrazione di sostegno e di conseguenza applicabile anche a colui che ha ricoperto il ruolo di amministratore.

9.- L'errore della Corte d'Appello è stato quello di verificare la compatibilità dell'art. 779 c.c. guardando alla capacità del donante, presupposto che la norma non mette in discussione, e non già ai compiti dell'amministratore. Ciò sebbene lo stesso giudice d'appello abbia dato conto che nel decreto di apertura, tra i compiti dell'amministratore, era appunto previsto il rendiconto nonché di provvedere ad alcune attività nell'interesse dei beneficiari (bonifica della abitazione, alimentazione ed igiene) che all'evidenza comportano la gestione e spesa di denaro, e i ricorrenti deducessero che il rendiconto sia stato presentato soltanto in data 18 ottobre 2011, diversi mesi dopo le donazioni e che sia rimasto non approvato.

I ricorrenti riferiscono, infatti, che il giudice di primo grado ha accolto le domande di nullità (una delle quali peraltro presentata dal notaio cui non era stato detto che i due anziani erano sottoposti ad amministrazione di sostegno) poiché al momento in cui le donazioni erano state fatte il conto non era presentato e che anche successivamente non è stato approvato. Né il controricorrente contesta il fatto in sé che al momento delle donazioni il rendiconto non era neppure presentato.

10. - Si enuncia quindi il seguente principio di diritto:

L'art. 779 c.c. prevede una specifica incapacità a ricevere la donazione, circoscritta nel tempo, da parte di colui che ha rivestito incarico di tutore o pro tutore del donante, se prima non sia approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto. La norma, diretta a salvaguardare la regolarità e trasparenza della procedura di rendiconto evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione, si applica, in virtù del disposto dell'art 411 c.c., anche all'amministratore di sostegno, qualora i compiti a lui demandati, quali la gestione del denaro e dei beni del beneficiario, richiedano la presentazione del rendiconto.

12.- Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, non avendo la Corte d'Appello correttamente interpretato ed applicato la norma in questione.

Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto poiché è pacifico che Fr.Mi. rivestisse l'incarico di amministrazione di sostegno dei donanti, che gli era stato imposto l'obbligo di rendiconto e che al momento in cui sono state eseguite le donazioni il rendiconto non era ancora stato presentato.

Può quindi decidersi nel merito dichiarando la nullità delle donazioni del 28 ottobre 2020, a rogito del notaio Pu.Ca., e del 3 dicembre 2020, a rogito del notaio Ri.Ar., in favore di Fr.Mi.

In ragione della novità della questione si compensano tra le parti le spese dell'intero procedimento.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara la nullità delle donazioni del 28 ottobre 2020, a rogito del notaio Pu.Ca., e del 3 dicembre 2020, a rogito del notaio Ri.Ar., in favore di Fr.Mi.

Compensa tra le parti le spese dell'intero procedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2025.